

N. R.G. 2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2019 promossa da:

(C.F.), nato a San Benedetto del Tronto il
e ivi residente alla Via n. che agisce sia in proprio che in rappresentanza, quale
Presidente del Consiglio di Amministrazione, (C.F. e P.I.) con sede in
alla Via n. e i (C.F.),
nata a l'1 e residente in alla Via ,
, tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Alessio Orsini

OppONENTI

Contro

e per essa quale mandataria

S.p.a. con

l'Avv.

OPPOSTA

Conclusioni: Come da verbale di udienza in data 15.7.2022

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La a., con la procuratrice a., a sua volta rappresentata
dalla procuratrice per (), ha richiesto
ed ottenuto dal Tribunale di Ascoli Piceno il decreto ingiuntivo n. '2019 (R.G. n. '2019),
emesso il 12.04.2019, nei confronti della per € 73.476,34, nonché dei sigg.ri
, quali fideiussori, nel limite della garanzia prestata



di € 50.00000, quale saldo debitore, al 15/10/2017, per scoperto di conto corrente n. /750, intestato alla , accesso in data 10/01/2005 presso la filiale di San Benedetto del Tronto.

Con atto di citazione ritualmente notificato la e i sig.ri)

in qualità di fideiussori, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo de quo, deducendo, in sintesi e per quanto di interesse che:

- Il rapporto di conto corrente era gravato da usura originaria, atteso che era stata convenuta una cms che, oltre ad essere indeterminata, era superiore rispetto al tasso soglia;
- Che la banca aveva applicato un illegittimo anatocismo, atteso che la pari periodicità tra interessi creditori e debitori era solo fittizia, dal momento che veniva fissato un tasso creditore nella misura irrisoria dello 0,050% e che, in ogni caso, ci si trovava al cospetto di anatocismo vietato quantomeno dal 2014;
- Che le fideiussioni prestate, rilasciate secondo schemi contrattuali predisposti dall'A.B.I., dovevano dichiararsi nulle, in quanto frutto di intese restrittive della libertà di concorrenza, vietate dall'art. 2 l. 10 ottobre 1990 n. 287;
- Che, in ogni caso, doveva riconoscersi la nullità della clausola che prevede una deroga all'art. 1957 c.c. in ordine al termine semestrale imposto al creditore per agire nei confronti del fideiussore e, poiché la revoca dei rapporti avvenne con comunicazione del 07.11.2017 mentre il decreto ingiuntivo 12.04.2019, accertarsi che sono abbondantemente decorsi i termini previsti dall'art. 1957 c.c., con la conseguenza che l'opposta doveva ritenersi decaduta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore;
- Che le fideiussioni erano comunque nulle perché fatte sottoscrivere senza osservare i principi di correttezza e trasparenza in ambito contrattuale, dal momento che, qualora i fideiussori fossero stati a conoscenza dei gravi profili di nullità che hanno viziato il rapporto principale, non avrebbero prestato il proprio consenso alla garanzia.

Si costituiva la con la procuratrice , a sua volta rappresentata dalla procuratrice , la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.

Con successivo atto di citazione notificato il 19.07.2019, la sig.ra quale garante della , ha proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, dando vita al procedimento n. 1 /19 riunito al presente giudizio, in cui si costituiva la .



a., con la procuratrice Juliet S.p.a., a sua volta rappresentata dalla procuratrice

Repert. n. 1280/2022 del 23/11/2022
che chiedeva il rigetto dell'opposizione.

In data 24.03.2021 si è costituita in giudizio la (già Società per la
, e per essa, quale mandataria, la S.p.A., quale
cessionaria del credito della , richiama e confermando tutte le istanze, richieste, difese
e deduzioni già formulate dalla cedente.

Con sentenza non definitiva n. 620/21 del 13.9.2021 venivano dichiarate non dovute tutte le somme
addebitate dalla banca a titolo di CMS ed interessi passivi anatocistici addebitati con capitalizzazione
trimestrale dal 1.10.2016, rigettate tutte le ulteriori domande ed eccezioni di parte opponente e disposta
la rimessione del procedimento sul ruolo istruttorio per l'effettuazione di una ctu ed affinché il perito
rispondesse al seguente quesito "proceda il ctu, visti gli atti di causa e tenuto conto della sentenza non
definitiva in atti, al ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente espungendo tutti gli addebiti
operati dalla banca a titolo di commissioni di massimo scoperto e scomputando gli interessi passivi
anatocistici addebitati con capitalizzazione trimestrale dal 1.10.2016 (data di entrata in vigore della
delibera Cicr) alla data di chiusura del rapporto e rideterminando gli stessi secondo il tasso
convenzionale, senza applicazione di alcuna capitalizzazione, riportando il saldo intermedio di - €
39.901,49 per come risultante dal primo estratto conto prodotto del 1.1.2007 a zero.", integrato,
all'udienza dell'8 ottobre 2021, aggiungendo "escluda il CTU tutti gli interessi entro fido non pattuiti in
forma scritta ex art. 117, co. 1 e co. 3 TUB o, in subordine, con ricalcolo con i tassi sostitutivi BOT ex
art. 117, co.7 TUB".

Il procedimento, disposta l'integrazione peritale, giungeva all'udienza in data 15.7.2022, celebrata,
stante l'emergenza epidemiologica in atto nelle forme della trattazione scritta, nel corso della quale le
parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini
di cui all'art 190 cpc nella loro massima estensione.

Preliminarmente occorre osservare che, nel caso di pronuncia non definitiva e di prosecuzione del
giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, i poteri del giudice, in merito alle domande ed
eccezioni definite con la sentenza interlocutoria, si esauriscono, con la conseguenza che il giudizio può
proseguire esclusivamente sulle questioni non coperte dalla prima pronuncia.

Ne consegue che, nel caso in esame, poiché con la predetta sentenza non definitiva ci si è pronunciati
su tutte le domande ed eccezioni sollevate dall'opponente, disponendosi la rimessione del
procedimento sul ruolo istruttorio solo al fine di quantificare le somme indebitamente corrisposte alla



banca dall'opponente e di determinare la distribuzione delle spese di lite, non si potranno in alcun modo prendere in considerazione tutte le questioni riproposte e già trattate

Ciò posto, il consulente tecnico nominato, nella relazione in atti che si condivide integralmente, nell'apprezzamento del metodo utilizzato e della chiarezza dell'elaborato in atti, sulla scorta dei principi di cui alla sentenza non definitiva in atti, e dalla disamina degli estratti conto bancari ha proceduto ad accertare che:

- Nel corso del rapporto la banca ha concesso delle linee di affidamento inizialmente pari a € 40.000,00, poi divenute € 45.000,00 alla fine del I° trimestre 2011 e tornate a € 40.000,00 al termine del II° trimestre 2012, sino al momento di estinzione del rapporto finanziario;
- le commissioni di massimo scoperto applicate dall'istituto di credito a partire dal I° trimestre 2007 sino al III° trimestre 2009 (compreso) allorché la banca ha iniziato ad applicare una distinta commissione, denominata "corrispettivo sull'accordato", ammontano complessivamente a € 1.284,84.

Orbene, a fronte di detta evidenza circa il fatto che il contratto era assistito da apertura di credito, non risulta esserci in atti alcun contratto atto a regolare le condizioni di detta apertura di credito, trovandoci al cospetto di quello che è il cd fido di fatto.

Ebbene, sul punto è necessaria una riflessione.

E' ben noto a questo giudice il filone giurisprudenziale che richiede che l'esistenza del contratto di apertura di credito debba essere provata con la forma scritta e non possa essere fondata su elementi diversi dal contratto sottoscritto, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della Centrale Rischii, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci di spesa quali "spese gestione fido" e "revisione fido", (tra molte, Corte d'Appello Torino, n. 184/2021). Tuttavia, questa interpretazione, per quanto basata su ragionamenti assolutamente comprensibili ed in linea con la regola generale espressa dall'art. 117 TUB, non appare condivisibile per gli effetti che determina.

Infatti la regola della forma scritta dei contratti bancari - come sopra argomentato - è chiaramente volta a tutelare il cliente, che deve essere messo nelle condizioni di conoscere e comprendere l'oggetto del vincolo contrattuale, con la conseguenza che negare la possibilità di riconoscere la presenza di un affidamento "di fatto" al cliente invocando proprio la norma posta a sua tutela determinerebbe un risultato assolutamente irragionevole e distorsivo.



Dunque ciò che il giudicante deve valutare è la correttezza dell'allegazione operata dal cliente in sede di scritti difensivi.

Nel caso che occupa la difesa degli opposenti hanno dedotto fin dalla seconda memoria ex art 183 cpc la sussistenza di un affidamento per euro 40.000,00 come emergente dagli scalari; la circostanza deve effettivamente intendersi adeguatamente provata alla luce di quanto osservato dal Consulente, che, dall'analisi degli estratti conto e sulla base delle diciture di affidamento desumibili dagli scalari trimestrali, come ad esempio dall'applicazione della c.m.s. o dai riepiloghi degli interessi passivi contenuti negli stessi, ha ritenuto che, nel corso del rapporto la banca ha concesso delle linee di affidamento inizialmente pari a € 40.000,00, poi divenute € 45.000,00 alla fine del I° trimestre 2011 e tornate a € 40.000,00 al termine del II° trimestre 2012, sino al momento di estinzione del rapporto finanziario

Alla luce delle suesposte considerazioni deve, quindi, riconoscersi la sussistenza di affidamento.

Ebbene, non risultando idonee pattuizioni per interessi ultralegali, spese e commissioni per tutto il periodo, deve ritenersi applicabile l'art 117 tub comma 7 lettera A, accedendo, quindi, alla seconda ipotesi di conteggio predisposta dall'ausiliario nominato.

A tal riguardo, va comunque osservato che, come evidenziato dal ctu tutte le ricostruzioni operate portano a risultati sostanzialmente equivalenti dal momento che la rettifica operata al saldo iniziale del rapporto finanziario (id est, l'azzeramento della posizione debitoria della società correntista alla data del 1° gennaio 2007, di importo pari a € -39.901,49) e la defalcazione delle commissioni di massimo scoperto applicate dall'istituto di credito nel corso di svolgimento del rapporto finanziario, di fatto hanno reso positivo il saldo del conto corrente oggetto di causa già nel corso del II° trimestre 2007.

Ne discende che il saldo del conto corrente oggetto di causa deve ritenersi pari ad euro 42.348,61 in favore della correntista.

Stante la natura positiva del saldo, per il principio della ragione più liquida, si ometterà la disamina di tutte le questioni sollevate dai fideiussori sulla garanzia prestata.

Ne discende che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo andrà revocato.

Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano, sulla base del decisum, come da dispositivo in favore dell'avv Alessio Orsini dichiaratosi anticipatario, tenuto conto dell'aumento per la difesa plurima.



Nella concreta determinazione del quantum dovuto a titolo di compensi si farà applicazione dei parametri di cui al Dm 147/22, dal momento che, seppure la causa è stata trattenuta in decisione prima del 23.10.2022 (data di entrata in vigore del DM 147/22), deve ritenersi che l'attività tipica della fase decisionale (comprendente per sua natura anche l'esame e la registrazione della sentenza, compresa la richiesta di copie, il ritiro del fascicolo) verrà comunque svolta nella vigenza dei nuovi parametri che, pertanto, si ritiene essere applicabili.

Le spese di ctu, liquidate con autonomo decreto in corso di causa, seguono parimenti la soccombenza dell'opposta.

PQM

Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. _____/19, richiamata la sentenza non definitiva n. _____/21, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

In accoglimento dell'opposizione

Revoca il decreto ingiuntivo opposto

Accerta che il saldo del conto corrente per cui è causa ammonta ad euro 42.348,61 in favore della correntista.

Condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite che liquida in favore dell'Avv Alessio Orsini dichiaratosi anticipatario e determina in euro _____) per compensi ed in euro _____ per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi ed accessori di legge

Pone le spese dell'espletata ctu come liquidate con autonomo decreto in corso di causa a carico definitivo di parte opposta.

Ascoli Piceno, 27 novembre 2022

Il Giudice
dott. Annalisa Giusti

